

Decreto n. 2444

## LA RETTRICE

- VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023;
- CONSIDERATO** che tutte le persone impegnate in UNINT a qualsiasi titolo sono tenute al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ateneo ai sensi del D.lgs 231/01, del codice etico e del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito web dell'Ateneo;
- VISTA** la delibera del Senato accademico n. 266 del 10 giugno 2026;
- VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione n. 169 del 15 giugno 2026,

## EMANA

l'allegato "Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca e incarichi post-doc".

Roma, 16 giugno 2026

La Rettrice

Prof.ssa Mariagrazia Russo



## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA E INCARICHI POST-DOC

*(ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

*Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.  
La forma maschile utilizzata nel presente regolamento è da intendersi inclusiva.*

Versione	Data	Oggetto	Approvazione
1	16/06/2026	Nascita documento	Senato accademico del 10/06/2026 Consiglio di amministrazione del 15/06/2026

## Art. 1

### Finalità e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo dei titolari dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 e degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1.2 Il conferimento e l'esecuzione dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc avvengono nel rispetto della normativa vigente, del Codice etico, nonché dei principi della Carta europea dei ricercatori di cui all'Allegato II alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2023.

1.3 L'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Ateneo oppure con fondi di soggetti terzi, pubblici o privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

1.4 L'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT può altresì stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero con fondi di soggetti terzi, pubblici o privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

## SEZIONE I

### CONTRATTI DI RICERCA

## Art. 2

### Caratteristiche dei contratti di ricerca

2.1 L'attività oggetto dei contratti di ricerca è svolta sotto la supervisione del responsabile scientifico della ricerca, individuato nella proposta di attivazione della procedura, nel rispetto dell'autonomia scientifica del titolare del contratto e dei principi della Carta europea dei ricercatori.

2.2 I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

2.3 Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze connesse agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2.4 La durata complessiva dei contratti di ricerca di cui al presente Regolamento, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può in ogni caso superare cinque anni. Ai fini del computo non si considerano

i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

2.5 La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare undici anni, anche non continuativi. Ai fini del computo non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 3**

#### **Modalità di selezione**

Il conferimento dei contratti di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 4**

#### **Attivazione delle procedure di selezione**

4.1 L'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta della Commissione Ricerca di Ateneo.

4.2 La Commissione Ricerca di Ateneo, d'intesa con il Direttore di Dipartimento, propone l'attivazione delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca.

4.3 Le proposte di cui al comma precedente devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene richiesta l'attivazione della procedura;
- b) il titolo e il programma di ricerca cui è collegato il contratto, con l'indicazione delle attività richieste;
- c) il Dipartimento interessato e il responsabile scientifico della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare e, ove opportuno, il settore o i settori scientifico-disciplinari;
- e) gli estremi delle fonti di finanziamento e le modalità di copertura del costo del contratto.

## Art. 5

### Bando di selezione

5.1 Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, almeno:

- a) le modalità di svolgimento della selezione e di presentazione delle domande;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione, ivi comprese le condizioni soggettive previste dalla normativa vigente;
- c) i criteri di valutazione;
- d) l'indicazione dell'eventuale documentazione e delle pubblicazioni richieste;
- e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da presentare;
- f) il termine per la presentazione delle domande e le modalità di convocazione al colloquio;
- g) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione, nonché sul trattamento economico e previdenziale.

5.2 Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione "Concorsi e selezioni" ed è altresì reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione europea, fermo restando ogni eventuale ulteriore obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente o dallo specifico programma di finanziamento.

5.3 I termini per la presentazione delle domande di partecipazione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.

## Art. 6

### Commissione giudicatrice

6.1 La Commissione giudicatrice è formata da tre componenti scelti tra professori e ricercatori dell'Ateneo o di altre università italiane o straniere, tra cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia afferente al settore scientifico-disciplinare o al gruppo scientifico-disciplinare relativo alla posizione a cui si riferisce il bando, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La composizione della Commissione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione ed è nominata con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione reso pubblico sul sito di Ateneo.

6.2 La Commissione elegge al proprio interno il presidente e il segretario.

6.3 Ai componenti della Commissione si applicano le norme vigenti in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, astensione e ricazione.

## Art. 7

### Candidati ammissibili alle selezioni

7.1 Possono partecipare alle selezioni esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

7.2 Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando.

7.3 Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato presso l'Ateneo e le altre istituzioni di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010;
- b) coloro che hanno già fruito di contratti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- c) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente della Commissione Ricerca di Ateneo, con il Rettore, con il Direttore amministrativo, con un componente del Consiglio di amministrazione, con il Direttore del Dipartimento interessato e con il responsabile scientifico della ricerca.

7.4 L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta in qualsiasi momento, con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione, a seguito di motivata richiesta del Presidente della Commissione, ed è comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R.

## Art. 8

### Modalità di svolgimento delle selezioni

8.1 La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli, del progetto di ricerca, delle eventuali pubblicazioni richieste dal bando e del colloquio.

8.2 Ai fini della valutazione sono considerati, tra gli altri:

- a) la qualità, l'originalità, l'innovatività e l'aderenza del progetto di ricerca presentato rispetto all'oggetto del bando;
- b) lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero, purché ne siano valutabili la natura, la durata, l'entità e il ruolo svolto dal candidato;
- c) le pubblicazioni e gli altri prodotti della ricerca, ove richiesti dal bando;

- d) ogni ulteriore documentazione utile ai fini dell'accertamento del possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto;
- e) l'esito del colloquio finalizzato ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché volto a verificare l'eventuale adeguata conoscenza della lingua straniera rilevante ai fini della ricerca.

8.3 La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, stabilisce nel dettaglio i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle eventuali pubblicazioni richieste dal bando, del progetto e del colloquio, e li rende pubblici sul sito di Ateneo almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni valutative.

8.4 Salvo diversa previsione del bando, ai candidati ammessi al colloquio è comunicata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, l'ammissione, la data, l'ora e la modalità di svolgimento del colloquio almeno quindici giorni prima della data fissata. Il colloquio può svolgersi anche con modalità telematiche, purché siano garantite l'identificazione dei candidati, la pubblicità della prova e la regolarità della procedura.

8.5 Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria di merito e individua il vincitore della selezione. In caso di parità di punteggio, è data preferenza al candidato di età anagrafica minore. Gli atti della procedura selettiva sono approvati, entro quindici giorni dalla data di conclusione dei lavori della Commissione, con decreto rettorale recante anche l'indicazione del vincitore e pubblicato sul sito di Ateneo. Qualora il Rettore sia componente della Commissione giudicatrice, il decreto di approvazione degli atti è emanato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

8.6 La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro il termine indicato nel decreto di nomina, di norma entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

8.7 In caso di rinuncia, di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, si può procedere allo scorrimento della graduatoria.

8.8 Il contratto deve essere sottoscritto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta selezione trasmessa dall'ufficio risorse umane di Ateneo all'interessato. Il vincitore, a pena di decadenza, deve presentare la dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

8.9 L'Ateneo può disporre il differimento della presa di servizio del contrattista straniero rispetto alla data di inizio prevista nel contratto, qualora ciò dipenda dai tempi necessari al perfezionamento delle procedure di ingresso e soggiorno per ricerca scientifica in Italia ai sensi della normativa vigente.

8.10 Il vincitore può richiedere un differimento motivato della presa di servizio purché compatibile con l'attività progettuale, previa approvazione del Direttore della ricerca.

## Art. 9

### Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

9.1 All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Ateneo invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

9.2 Nel contratto devono essere indicati almeno:

- a) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro e le eventuali ulteriori sedi operative funzionali al progetto;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo spettante;
- e) le modalità con cui il titolare del contratto è tenuto, con cadenza almeno semestrale e al termine del contratto, a presentare al responsabile scientifico della ricerca e al Direttore di Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca svolta;
- f) le cause di risoluzione del contratto e i termini di preavviso, ove applicabili;
- g) le cause di recesso ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e della normativa vigente;
- h) la disciplina della riservatezza, del trattamento dei dati personali e della proprietà intellettuale e industriale, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo;
- i) l'impegno al rispetto del Codice etico e delle altre disposizioni interne applicabili.

9.3 Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare del contratto stesso e dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

9.4 Il candidato iscritto al terzo anno di dottorato o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica può stipulare il contratto solo dopo avere conseguito il relativo titolo. In mancanza del conseguimento entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, il candidato decade dal diritto al conferimento del contratto.

9.5 In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

## Art. 10

### Rapporto di lavoro

10.1 Il titolare del contratto svolge esclusivamente l'attività di ricerca oggetto del contratto stesso, fatto salvo quanto espressamente consentito dal presente Regolamento.

10.2 I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

**10.3** Il titolare del contratto è soggetto ai controlli sanitari e alle misure di prevenzione e protezione previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**10.4** Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di tutela della disabilità, di malattia e, in generale, le disposizioni vigenti in materia di diritti e tutele del lavoro subordinato.

**10.5** Il titolare del contratto è tenuto a osservare il Codice etico e tutte le disposizioni interne vigenti in Ateneo.

**10.6** I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti nell'ambito dell'attività svolta in esecuzione del contratto sono disciplinati dalla normativa vigente, dai regolamenti di Ateneo e dalle previsioni del contratto individuale, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti all'autore.

**10.7** Il titolare del contratto può essere autorizzato ad accedere agli spazi e alle attrezzature di aziende ospedaliere, enti pubblici di ricerca o altri soggetti convenzionati con l'Ateneo, quando ciò sia necessario per lo svolgimento del progetto, nel rispetto delle convenzioni in essere e delle norme in materia di sicurezza.

**10.8** L'esercizio del potere disciplinare avviene nel rispetto dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della regolamentazione interna di Ateneo. L'autorità disciplinare nei confronti dei titolari dei contratti di ricerca è esercitata dal Rettore.

**10.9** Lo svolgimento di incarichi o attività esterne è subordinato all'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Direttore della ricerca e previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse e della compatibilità con l'attività di ricerca.

## **Art. 11**

### **Proroga dei contratti**

**11.1** Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto e purché sia assicurata la necessaria copertura finanziaria.

**11.2** L'eventuale proroga del contratto di ricerca deve in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cinque anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 240/2010.

**11.3** La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di legge, su motivata proposta della Commissione Ricerca di Ateneo,

d'intesa con il Direttore di Dipartimento e previo parere favorevole del responsabile scientifico della ricerca.

11.4 L'atto di proroga del contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare del contratto stesso e dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

## **Art. 12**

### **Rinnovo dei contratti**

12.1 I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

12.2 L'eventuale rinnovo del contratto deve in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cinque anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 240/2010.

12.3 Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su motivata proposta della Commissione Ricerca di Ateneo, d'intesa con il Direttore di Dipartimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di legge, previa valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta, espressa dal Direttore della ricerca.

12.4 L'atto di rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare del contratto e dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

## **Art. 13**

### **Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

13.1 La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che dalla scadenza del termine, dalla decadenza per sopravvenuta perdita dei requisiti, dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla legge o dal contratto individuale.

13.2 Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il contratto si risolve altresì in caso di impossibilità sopravvenuta.

13.3 Costituisce causa di risoluzione del rapporto, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente, il grave e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compresa l'omessa presentazione delle relazioni previste dal contratto.

## **Art. 14**

### **Incompatibilità**

**14.1** I contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, presso soggetti pubblici o privati;
- b) la titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
- c) la titolarità, anche presso altre istituzioni, di contratti di ricerca di cui all'art. 22, di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter e di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
- d) borse di studio o di ricerca, a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

**14.2** Il contratto di ricerca è altresì incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Resta ferma la sola possibilità di partecipazione alla selezione per i soggetti di cui all'art. 7.2; la stipula del contratto resta comunque subordinata al conseguimento del titolo richiesto. Il contratto comporta, inoltre, il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

**14.3** Fermo restando quanto sopra, il titolare del contratto non può in ogni caso svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

**14.4** Il titolare del contratto di ricerca è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ateneo ogni sopravvenuta situazione di incompatibilità o conflitto di interessi. La mancata comunicazione può costituire causa di risoluzione del contratto, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente.

## **Art. 15**

### **Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

**15.1** Ai titolari dei contratti di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo determinato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010, della contrattazione collettiva vigente e degli atti attuativi di Ateneo, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità del progetto.

**15.2** Il trattamento economico è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti e, salvo quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva applicabile, non è soggetto a indicizzazione o rivalutazione automatica.

**15.3** Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT e il titolare del contratto è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato a tempo determinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

**15.4** L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla copertura per responsabilità civile, secondo la normativa vigente.

## SEZIONE II

### INCARICHI POST-DOC

*ai sensi dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240*

#### Art. 16

##### Caratteristiche degli incarichi post-doc

**16.1** Gli incarichi post-doc sono finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di specifici progetti, programmi o linee di ricerca dell'Ateneo, e possono prevedere, nei limiti stabiliti dal bando e dal contratto individuale, la collaborazione ad attività didattiche e di terza missione.

**16.2** L'attività oggetto dell'incarico post-doc è svolta sotto la supervisione del responsabile scientifico della ricerca, individuato nella proposta di attivazione della procedura, nel rispetto dell'autonomia scientifica del titolare dell'incarico e dei principi della Carta europea dei ricercatori.

**16.3** Gli incarichi post-doc possono essere finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Ateneo oppure con fondi di soggetti terzi, pubblici o privati, nazionali, europei o internazionali, sulla base di specifici accordi, convenzioni.

**16.4** L'incarico post-doc non dà luogo ad alcun diritto di accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati e non può essere computato ai fini cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

**16.5** Gli incarichi post-doc hanno durata non inferiore a dodici mesi.

**16.6** Gli incarichi post-doc possono essere prorogati, in ragione delle esigenze connesse alla realizzazione del progetto o del programma di ricerca, fino a una durata complessiva massima di tre anni. ***La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 bis Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.***

**16.7** Il limite di durata complessiva di cui al comma precedente può essere derogato esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, al fine di dare attuazione a specifici programmi di

finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie.

**16.8** Ai fini del computo della durata complessiva degli incarichi post-doc non sono considerati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

**16.9** La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare undici anni, anche non continuativi. Ai fini del computo non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

## **Art. 17**

### **Attivazione delle procedure di selezione**

**17.1** L'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta della Commissione Ricerca di Ateneo, d'intesa con il Direttore di Dipartimento.

**17.2** La proposta di attivazione deve indicare almeno:

- a) il numero degli incarichi post-doc da attivare;
- b) il titolo, il programma o la linea di ricerca cui l'incarico è collegato;
- c) il Dipartimento interessato e il responsabile scientifico della ricerca;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare e, ove opportuno, il settore o i settori scientifico-disciplinari;
- f) le attività di ricerca richieste;
- g) le eventuali attività di collaborazione alla didattica e alla terza missione;
- h) la durata dell'incarico;
- i) la sede principale di svolgimento dell'attività e le eventuali ulteriori sedi operative;
- j) j) gli estremi delle fonti di finanziamento e le modalità di copertura del costo complessivo dell'incarico;
- l) gli eventuali obiettivi, risultati attesi e prodotti della ricerca.

**17.3** Le attività di collaborazione alla didattica e alla terza missione non possono assumere carattere prevalente rispetto all'attività di ricerca e devono essere coerenti con il progetto o programma cui l'incarico è collegato.

17.4 Salvo diversa e motivata determinazione contenuta nel bando, le attività di collaborazione alla didattica non possono superare complessivamente il limite massimo di cento ore per anno accademico.

## Art. 18

### Bando di selezione

18.1 Il conferimento degli incarichi post-doc avviene mediante procedure selettive pubbliche, volte ad assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

18.2 Il bando di selezione è emanato con decreto del Rettore e deve contenere almeno:

- a) il numero degli incarichi post-doc da conferire;
- b) il titolo e il programma di ricerca;
- c) il Dipartimento interessato e il responsabile scientifico della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare e, ove opportuno, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- e) la durata dell'incarico;
- f) le attività di ricerca richieste;
- g) le eventuali attività di collaborazione alla didattica e alla terza missione;
- h) la sede principale di svolgimento dell'attività e le eventuali ulteriori sedi operative;
- i) il trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
- j) i requisiti di ammissione e le cause di esclusione;
- k) i criteri di valutazione;
- l) l'indicazione della documentazione, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni richieste;
- m) le modalità e il termine per la presentazione delle domande;
- n) le modalità di convocazione e svolgimento del colloquio;
- o) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione, sulle incompatibilità e sul regime di proprietà intellettuale e industriale;
- p) ogni ulteriore indicazione richiesta dalla normativa vigente o dallo specifico programma di finanziamento.

18.3 Il bando è pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione "Concorsi e selezioni", sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione europea, fermo restando ogni ulteriore obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente o dallo specifico programma di finanziamento.

18.4 I termini per la presentazione delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.

18.5 Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dallo specifico programma di finanziamento, la Commissione giudicatrice può valorizzare gli esiti di procedure competitive nazionali, europee o internazionali che abbiano già accertato il merito scientifico del candidato e del progetto di ricerca. Resta in ogni caso riservata alla Commissione la valutazione finale ai fini del conferimento dell'incarico, nonché la verifica del possesso dei requisiti, dell'assenza di cause di incompatibilità e della coerenza dell'attività con le finalità istituzionali dell'Ateneo, "nonché lo svolgimento del colloquio orale previsto dalla normativa vigente, anche in lingua diversa dall'italiano.

## **Art. 19**

### **Commissione giudicatrice**

19.1 La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti scelti tra professori e ricercatori dell'Ateneo o di altre università italiane o straniere. 19.2 Almeno un componente della Commissione deve essere un professore di ruolo di prima o di seconda fascia afferente al settore scientifico-disciplinare o al gruppo scientifico-disciplinare relativo alla posizione cui si riferisce il bando.

19.3 La composizione della Commissione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

19.4 La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione, reso pubblico sul sito di Ateneo.

19.5 La Commissione elegge al proprio interno il presidente e il segretario.

19.6 Ai componenti della Commissione si applicano le norme vigenti in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, astensione e ricusazione.

## **Art. 20**

### **Candidati ammissibili alle selezioni**

20.1 Possono partecipare alle selezioni per il conferimento degli incarichi post-doc esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

20.2 Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato presso l'Ateneo o presso le altre istituzioni di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010;

- b) coloro che abbiano già fruito di contratti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- c) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con il Direttore amministrativo, con un componente del Consiglio di amministrazione, con un componente della Commissione Ricerca di Ateneo, con il Direttore del Dipartimento interessato, con il responsabile scientifico della ricerca.;

**20.3** L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta in qualsiasi momento, con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione, a seguito di motivata richiesta del Presidente della Commissione giudicatrice, ed è comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R.

## **Art. 21**

### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

**21.1** La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum scientifico-professionale, dei titoli, delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca, delle esperienze di ricerca, nonché del colloquio.

**21.2** Il bando può prevedere la presentazione di una proposta progettuale o di un programma di attività coerente con l'oggetto dell'incarico post-doc.

**21.3** Ai fini della valutazione sono considerati, tra gli altri:

- a) la pertinenza e la qualità del curriculum scientifico-professionale rispetto all'attività oggetto dell'incarico;
- b) le attività di ricerca svolte presso università, enti di ricerca o altri soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- c) le pubblicazioni scientifiche e gli altri prodotti della ricerca;
- d) l'eventuale proposta progettuale presentata;
- e) l'esito del colloquio, finalizzato ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del bando;
- f) l'eventuale adeguata conoscenza di una lingua straniera rilevante ai fini della ricerca.

**21.4** La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, stabilisce nel dettaglio i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dell'eventuale proposta progettuale e del colloquio, e li rende pubblici sul sito di Ateneo almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni valutative.

**21.5** Salvo diversa previsione del bando, ai candidati ammessi al colloquio è comunicata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, l'ammissione, la data, l'ora e la modalità di svolgimento del

colloquio almeno quindici giorni prima della data fissata. Il colloquio può svolgersi anche con modalità telematiche, purché siano garantite l'identificazione dei candidati, la pubblicità della prova e la regolarità della procedura.

**21.6** Il bando può prevedere che il colloquio si svolga, in tutto o in parte, in lingua diversa dall'italiano, quando ciò sia coerente con l'oggetto dell'incarico, con il progetto di ricerca o con il programma di finanziamento.

**21.7** La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro il termine indicato nel decreto di nomina, di norma entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria di merito e individua il vincitore della selezione. In caso di parità di punteggio, è data preferenza al candidato di età anagrafica minore.

**21.8** Gli atti della procedura selettiva sono approvati, entro quindici giorni dalla data di conclusione dei lavori della Commissione, con decreto rettorale recante anche l'indicazione del vincitore e pubblicato sul sito di Ateneo. Qualora il Rettore sia componente della Commissione giudicatrice, il decreto di approvazione degli atti è emanato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

**21.9** In caso di rinuncia, mancata presa di servizio o decadenza del vincitore, l'Ateneo può procedere allo scorrimento della graduatoria.

## Art. 22

### Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

**22.1** All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico post-doc, l'Ateneo invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

**22.2** Il contratto deve indicare almeno:

- a) la data di inizio e il termine finale del rapporto;
- b) la sede principale di lavoro e le eventuali ulteriori sedi operative funzionali allo svolgimento del progetto;
- c) il Dipartimento di afferenza;
- e) le attività di ricerca oggetto dell'incarico;
- f) le eventuali attività di collaborazione alla didattica, e alla terza missione, con l'indicazione del relativo limite massimo di ore;
- g) il trattamento economico complessivo spettante;
- h) le modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto a presentare al responsabile scientifico della ricerca e al Direttore di Dipartimento una relazione sull'attività svolta, con cadenza almeno semestrale e al termine del contratto;

- j) le cause di risoluzione del contratto e i termini di preavviso, ove applicabili;
- k) le cause di recesso ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e della normativa vigente;
- l) la disciplina della riservatezza, del trattamento dei dati personali e della proprietà intellettuale e industriale;
- m) l'impegno al rispetto del Codice etico e delle altre disposizioni interne applicabili.

**22.3** Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

**22.4** Il contratto deve essere sottoscritto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta selezione trasmessa dall'ufficio risorse umane di Ateneo all'interessato. Il vincitore, a pena di decadenza, deve presentare la dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

**22.5** L'Ateneo può disporre il differimento della presa di servizio del titolare straniero dell'incarico post-doc rispetto alla data di inizio prevista nel contratto, qualora ciò dipenda dai tempi necessari al perfezionamento delle procedure di ingresso e soggiorno per ricerca scientifica in Italia ai sensi della normativa vigente.

**22.6** Il vincitore può richiedere un differimento motivato della presa di servizio, purché compatibile con l'attività progettuale, previa approvazione del Direttore della ricerca.

## **Art. 23**

### **Rapporto di lavoro**

**23.1** Il titolare dell'incarico post-doc svolge personalmente l'attività prevista dal contratto, sotto la supervisione del responsabile scientifico della ricerca.

**23.2** L'attività di collaborazione alla didattica e alla terza missione, ove prevista, è accessoria rispetto all'attività di ricerca e non può pregiudicare il regolare svolgimento del progetto.

**23.3** Il titolare dell'incarico post-doc è soggetto ai controlli sanitari e alle misure di prevenzione e protezione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**23.4** Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di tutela della disabilità, di malattia e, in generale, le disposizioni vigenti in materia di diritti e tutele del lavoro subordinato.

**23.5** Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a osservare il Codice etico e tutte le disposizioni interne vigenti in Ateneo.

**23.6** I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti nell'ambito dell'attività svolta in esecuzione dell'incarico sono disciplinati dalla normativa vigente, dai regolamenti di Ateneo e dalle previsioni del contratto individuale, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti all'autore.

**23.7** Il titolare dell'incarico post-doc può essere autorizzato ad accedere agli spazi e alle attrezzature di aziende ospedaliere, enti pubblici di ricerca o altri soggetti convenzionati con l'Ateneo, quando ciò sia necessario per lo svolgimento del progetto, nel rispetto delle convenzioni in essere e delle norme in materia di sicurezza.

**23.8** L'esercizio del potere disciplinare avviene nel rispetto dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della regolamentazione interna di Ateneo. L'autorità disciplinare nei confronti dei titolari degli incarichi post-doc è esercitata dal Rettore.

**23.9** Lo svolgimento di incarichi o attività esterne è subordinato all'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Direttore della ricerca e previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse e della compatibilità con l'attività di ricerca.

## **Art. 24**

### **Proroga degli incarichi post-doc**

**24.1** Gli incarichi post-doc possono essere prorogati, nel rispetto del limite massimo complessivo di tre anni di cui all'art. 16, previa valutazione positiva dell'attività svolta, purché la proroga sia coerente con le esigenze del progetto o programma di ricerca e sia assicurata la necessaria copertura finanziaria.

**24.2** La proroga è deliberata dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di legge, su motivata proposta della Commissione Ricerca di Ateneo, d'intesa con il Direttore di Dipartimento e previo parere favorevole del responsabile scientifico della ricerca.

**24.3** L'atto di proroga del contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

## **Art. 25**

### **Cause di estinzione del rapporto**

**25.1** La cessazione del rapporto relativo all'incarico post-doc è determinata, oltre che dalla scadenza del termine, dalla decadenza per sopravvenuta perdita dei requisiti, dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla legge o dal contratto individuale.

**25.2** Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il contratto si risolve altresì in caso di impossibilità sopravvenuta.

**25.3** Costituisce causa di risoluzione del rapporto, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente, il grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compresa l'omessa presentazione delle relazioni previste dal contratto.

## **Art. 26**

### **Incompatibilità**

**26.1** Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, presso soggetti pubblici o privati;
- b) la titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
- c) la titolarità, anche presso altre istituzioni, di contratti di ricerca di cui all'art. 22, di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter e di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
- d) la titolarità di borse di dottorato o di altre borse di studio o di ricerca, a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- e) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

**26.2** Il conferimento dell'incarico post-doc comporta, per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del rapporto, secondo la normativa vigente.

**26.3** Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il titolare dell'incarico post-doc non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Ateneo o con l'attività oggetto dell'incarico.

**26.4** Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ateneo ogni sopravvenuta situazione di incompatibilità o conflitto di interessi. La mancata comunicazione può costituire causa di risoluzione del contratto, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente.

## Art. 27

### Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

27.1 Ai titolari degli incarichi post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo determinato dal Consiglio di amministrazione, in relazione all'impegno richiesto, alla complessità del progetto e alle risorse disponibili.

27.2 Il trattamento economico non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, classe iniziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti ministeriali di attuazione.

27.3 Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato a tempo determinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

27.4 L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla copertura per responsabilità civile, secondo la normativa vigente.

## Art. 28

### Norme transitorie e finali - Entrata in vigore

28.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia agli artt. 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai regolamenti di Ateneo. Restano altresì fermi, per i profili rilevanti in materia di incompatibilità e di durata complessiva dei rapporti, gli artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della medesima legge.

28.2 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto rettorale di emanazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.